



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA

PROVINCIA DI BARI

COPIA

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(N. __ dell'ordine del giorno)

OGGETTO: Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 04/07/1995: "Regolamento della TARSU – Istituita con Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e Legge 22 Febbraio 1994, n. 146" – MODIFICHE –

L'anno **duemilaundici**, il giorno _____, del mese di _____, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale. Previo avviso scritto, consegnato al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione _____ in adunanza pubblica di _____ convocazione, sotto la presidenza del Sig. **Dott. Giuseppe PERAGINA** e con l'assistenza del **Segretario Generale del Comune Sig. Dott. Carlo CASALINO**. All'appello nominale effettuato alle ore ____ è risultato quanto segue:

COGNOME	E	NOME	Pres.	Ass.	COGNOME	E	NOME	Pres.	Ass.
1)	Divella	Giovanni			17)	Digennaro	Emanuele		
2)	Andriani	Michele			18)	Ferrarese	Ignazio		
3)	Lorusso	Michele			19)	Cornacchia	Nicola		
4)	Lapolla	Angelo			20)	Capriello	Pietro		
5)	De Pascale	Giovanni			21)	Valente	Alesio		
6)	Carbone	Lorenzo			22)	Leanza	Domenico		
7)	Vicino	Leonardo			23)	Calderoni	Domenico		
8)	Buonamassa	Salvatore			24)	Carulli	Giuseppe		
9)	Mazzarella	Vito			25)	Ricciardelli	Domenico		
10)	Langiulli	Pasquale			26)	Debenedictis	Salvatore		
11)	Stragapede	Antonio			27)	Carone	Gioacchino		
12)	Martemucci	Vito			28)	Lorusso	Giovanni		
13)	Peragina	Giuseppe			29)	Capone	Salvatore		
14)	Serangelo	Luigi			30)	Vendola	Onofrio		
15)	Varvara	Sergio			31)	Moretti	Raffaele		
16)	Lupoli	Giacinto				Totale			

Risultato legale il numero degli intervenuti per deliberare in ____ convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta. Sono risultati altresì presenti in corso di seduta gli Assessori:

Per conferma del parere in ordine sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 18.8/2000, n. 267:
Favorevole

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO INTERESSATO**

Per conferma del parere in ordine sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 18.8/2000, n. 267:

Relaziona

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 507/93;

VISTA la Legge 146/94;

VISTA La Legge 28 Dicembre 1995, n. 549 art 3 comma 68;

VISTO il D.L. 25 Novembre 1996, n. 599 art. 2 comma 4-ter, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 Gennaio 1997, n. 5;

VISTO il D.lgs 4 Dicembre 1997 n. 460;

VISTA la Legge 23 Dicembre 1998, n. 488 art. 31 comma 24;

LETTA la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 52 del 04.07.1995

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) la Deliberazione nr. 52 del 04.07.1995 è da intendersi modificata nei termini di seguito riportati:

Testo di deliberazione nr. 52 del 04/07/1995	Testo modificato
<p style="text-align: center;">CAPO TERZO PRESUPPOSTO PER LA TASSA (Art. 62 D. Lgs. 507/93) Art. 5</p> <p>Il presupposto per l'applicazione della tassa è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti, esistenti nel territorio comunale, in cui è attivato sia in modo continuativo sia per periodi stagionali, il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.</p> <p>Nelle unità immobiliari adibite a civili abitazioni, in cui sia svolta una attività economica professionale, la tassa è dovuta per la specifica</p>	<p style="text-align: center;">CAPO TERZO PRESUPPOSTO PER LA TASSA (Art. 62 D. Lgs. 507/93) Art. 5</p> <p>1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2, 3 e 4 del presente regolamento, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 6. Per l'abitazione colonica e gli</p>

attività ed è commisurata alla superficie occupata.

altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta di rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, come specificato nel Capo Sesto, art. 8 lettera B paragrafo Esenzioni del presente regolamento.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il Comune individua nel presente regolamento al Capo Sesto, art. 8 lettera B paragrafo Esenzioni le categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

PROPOSTA DI DELIBERA PD

CAPO QUARTO
SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI
RESPONSABILI DEL TRIBUTO
(Art. 63 D.Lgs 507/93)

La tassa è dovuta da tutti coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte qualunque sia il titolo di occupazione o conduzione, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Negli alloggi in condominio, il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso sono idonee a produrre rifiuti, comprese le aree destinate a cortile non alberato, giardino o parco, ad esclusione delle parti che per loro natura non possono produrre rifiuti e quelle di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 C.C.

Qualora la relativa superficie condominiale non risulti indicata nella denuncia, la tassa è determinata, aumentando la superficie dichiarata dai conduttori o detentori dei locali in condominio, di una quota percentuale come segue:

- a) del 10%, qualora la comunione dell'edificio è formata da un numero massimo di 6 condomini;
- b) del 5%, qualora la comunione dell'edificio è formato da N. 7 sino a N. 12 condomini;
- c) del 2% qualora la comunione dell'edificio è formata da un numero superiore a N. 12 condomini.

Resta ferma l'obbligazione tributaria di coloro che occupano o detengono parti comuni in esclusiva.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

CAPO QUARTO
SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI
RESPONSABILI DEL TRIBUTO
(Art. 63 D.Lgs 507/93)

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 62 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

CAPO SESTO
COMMISURAZIONE E TARIFFA
(Art. 65 D. Lgs. 507/93)

RIDUZIONI:

ESENZIONI:

Sono esclusi dall'applicazione del tributo:

- 1) locali assolutamente vuoti da persone e cose;
- 2) le aree scoperte non utilizzate;
- 3) le abitazioni occupate da soggetti assistiti dal Comune o da altri Enti pubblici. Tale esenzione spetta a condizione che i componenti il nucleo familiare siano sprovvisti di qualsiasi reddito;
- 4) le abitazioni occupate da coniugi o da persone sole, titolari esclusivamente di pensione minima non superiore ad importo pari a quella dell'INPS.
Tale esenzione spetta anche se risultino conviventi figli minorenni, sprovvisti di qualsiasi reddito, ed anche in presenza di titolarità del suddetto minimo di pensione ad entrambi i coniugi, a condizione che i locali occupati siano condotti in locazione, regolata da relativo contratto;
- 5) I locali adibiti ad uffici comunali o a servizi di competenza comunale;

CAPO SESTO
COMMISURAZIONE E TARIFFA
(Art. 65 D. Lgs. 507/93)

RIDUZIONI:

- 6) i locali adibiti a civile abitazione, occupati dal nucleo familiare il cui Indice della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) sia superiore al minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall'I.N.P.S., ma inferiore o uguale ad un importo pari al minimo vitale incrementato del 30%, sono assoggettati a tassazione nella misura ridotta del 50% sulle quote fisse e variabile della tassa.

ESENZIONI:

Sono esclusi dall'applicazione del tributo:

- 1) locali assolutamente vuoti da persone e cose e privi di utenze;
- 2) le aree scoperte non utilizzate;
- 3) i locali adibiti a civile abitazione, occupati dal nucleo familiare il cui Indice della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore al minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall'I.N.P.S.;
Ai fini dell'ottenimento della presente esenzione, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza all'ufficio tributi allegando il certificato ISEE in corso di validità. Le istanze finalizzate all'ottenimento delle suddette agevolazioni devono essere presentate entro 60 giorni dalla data del versamento a saldo della tassa dovuta nel caso in cui il contribuente abbia effettuato il pagamento

6) I locali adibiti esclusivamente al culto pubblico religioso, esclusi i locali di diversa destinazione;

7) I locali adibiti ad ospitare convivenze a carattere di beneficenza o assistenza riconosciuta come ente morale.

L'esenzione di cui ai precedenti commi, è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria o integrativa o di variazione, debitamente documentata e accertata per la effettiva sussistenza delle condizioni.

Il minor gettito derivante dalle condizioni di applicazione delle tariffe per particolari usi è iscritto in bilancio con autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

del relativo avviso di pagamento ovvero, in caso contrario, entro la scadenza dell'ultima rata della successiva cartella esattoriale debitamente notificagli. Ai beneficiari dell'agevolazione viene anche decurtato l'importo speso per il rilascio del certificato ISEE presso i CAAF convenzionati.

4) I locali adibiti ad uffici comunali o a servizi di competenza comunale;

5) I locali adibiti esclusivamente al culto pubblico religioso, esclusi i locali di diversa destinazione;

6) I locali adibiti ad ospitare convivenze a carattere di beneficenza o assistenza riconosciuta come ente morale.

L'esenzione di cui ai precedenti commi, è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria o integrativa o di variazione, debitamente documentata e accertata per la effettiva sussistenza delle condizioni.

7) Cantine dismesse o adibite a deposito (pertinenze di civili abitazioni) il cui accesso è esclusivamente pedonale;

8) ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, i locali e le aree detenuti o posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all'art. 10 del medesimo D.Lgs., a condizione che non vi si svolga attività commerciale e/o non istituzionale e la O.N.L.U.S. dimostri di avere effettuato la comunicazione di cui all'art. 11, comma 2, stesso decreto, sino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali.

Il minor gettito derivante dalle condizioni di applicazione delle tariffe per particolari usi è iscritto in bilancio con autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

PROPOSTA DI DELIBERA PD

- 3) **DI CONFERMARE** in ogni sua parte la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 52/95 non oggetto della modifica di cui al presente provvedimento;
- 4) **DI INVIARE**
- 5) **DI DARE MANDATO** al Dirigente della Direzione _____ di procedere nell'ambito della propria competenza gestionale ad effettuare ogni adempimento necessario per il perseguimento delle finalità del presente deliberato.

PROPOSTA DI DELIBERA PD